



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 ottobre 2012 (15.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**14287/12
ADD 5 REV 1**

**FSTR 64
FC 42
REGIO 102
SOC 780
AGRISTR 128
PECHE 372
CADREFIN 408
CODEC 2242**

ADDENDUM 5 alla NOTA

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	8207/12 ADD 1 REV 3, 15243/2/11 REV 2
n. prop. Comm.:	COM(2011) 615 final/2, COM(2012) 496 final
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione - Compromesso della presidenza sulle raccomandazioni specifiche per ciascun paese

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle raccomandazioni specifiche per ciascun paese della proposta di regolamento recante disposizioni comuni.

Le parti evidenziate in neretto segnalano le modifiche rispetto all'orientamento generale parziale adottato dal Consiglio "Affari generali" nell'aprile 2012 (ADD 1 REV 3 al documento 8207/12).

Raccomandazioni specifiche per ciascun paese

TESTO DI COMPROMESSO RIVEDUTO DELLA PRESIDENZA

Articolo 4 (orientamento generale parziale aprile 2012)

Principi generali

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come pure le missioni specifiche di ciascun Fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese **adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.**

Articolo 2

Definizioni

- (xx) Ai fini del presente regolamento per "pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e per "pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" si intendono le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite investimenti pluriennali che rientrano direttamente nell'ambito di applicazione dei Fondi del QSC, come stabilito nel regolamento di ciascun Fondo.**

Articolo 14

Contenuto dell'accordo di partenariato

1. L'accordo di partenariato stabilisce:
 - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea** e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**;

Articolo 15

Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento [...]tenendo conto **del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché** delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato **da parte dello Stato membro**. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

Articolo 25

Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento **e con** le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e **delle** priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, [...] **e anche l'accordo di partenariato tenendo conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché** della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

Articolo 87

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

2. Un programma operativo stabilisce:
 - a) una motivazione della scelta degli obiettivi tematici, delle corrispondenti priorità di investimento e delle dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, basata sull'individuazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali incluse quelle per rispondere alle sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese [...] **adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio [...] adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** tenendo conto della valutazione ex ante.